

Per le controversie relative ad atti emanati da un atti provenienti da una amministrazione statale avente competenza ultra regionale, la competenza è del Tar Lazio, in quanto l'individuazione del giudice competente, ai sensi dell'indicato art. 3 della leg

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

IL Consiglio di Stato con la decisione numero 5902 del 4 ottobre 2006, in tema di competenza del Tar del Lazio, sottolinea che:

<Si tratta, quindi, di atti provenienti da una amministrazione statale avente competenza ultra regionale per i quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le controversie sono di competenza del Tribunale amministrativo.

Né rileva la dedotta circostanza che l'appalto fosse stato indetto per conto del Porto di Genova, dal momento che l'individuazione del giudice competente, ai sensi dell'indicato art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avviene tenendo conto dell'autorità che ha emesso il provvedimento senza che abbia alcuna rilevanza l'eventuale riconducibilità degli effetti del provvedimento medesimo ad altro soggetto.>

Ma vi è di più. Il medesimo Tar è anche competente per quanto concerne le contestazione di atti regolamentari generali:

< Al che va aggiunto l'ulteriore rilievo che hanno formato oggetto dell'impugnazione, sia pure in via subordinata, e come pure indicato nelle premesse di fatto, le disposizioni di cui agli artt. 64 e 91 del D.P.R. n. 554/1999, la cui contestazione, trattandosi di atti regolamentari generali, non poteva che essere

dedotta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio>

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5902/Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. 5776/2006, proposto da:

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, SOCIETA' ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.,
entrambe non costitutesi;

in ordine al giudizio

n. 0/0 pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III ter;
proposto dalla Grandi Lavori *** S.p.a..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Società costituite;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 28 luglio 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi gli avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, Di Gioia, Acquarone, Anselmi e l'avv.to dello Stato Pino;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso del 18 maggio 2006, la *** s.p.a., in proprio e quale capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese, proponeva istanza per regolamento di competenza in ordine ad un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio proposto dalla Grandi Lavori *** S.p.a..

Tale secondo ricorso era stato proposto per l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e della presupposta graduatoria di merito relativa alla licitazione privata per l'affidamento dell'appalto integrato per l'esecuzione del Terminal contenitore del Porto di Genova.

L'appalto era stato indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Servizi integrati infrastrutture e trasporti - Lombardia e Liguria settore infrastrutture.

Con bando pubblicato il 15 settembre 2005; e nell'avviso di gara era stato precisato che l'amministrazione aggiudicatrice doveva qualificarsi di livello regionale/locale.

Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la Grandi Lavori *** spa aveva impugnato, oltre agli indicati provvedimenti, ogni altro atto relativo alla gara e, sia pure in via subordinata, il disposto di qui gli artt. 64 e 91 del regolamento di cui al d.P.R. n. 554/1999.

Nel contestare la competenza dell'adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la *** spa, che era stata aggiudicataria dell'appalto, faceva riferimento all'indicata circostanza che nell'avviso di gara l'amministrazione appaltante doveva considerarsi di livello regionale/locale.

Era, altresì, sottolineato che, nella lettera di invito, era stato precisato che l'opera doveva essere realizzata nell'ambito del porto di Genova e che il servizio infrastrutture e trasporti per la Lombardia e Liguria del Ministero delle infrastrutture avrebbe dovuto limitarsi all'espletamento della procedura di

gara laddove, invece, all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto doveva provvedere l'Autorità portuale di Genova.

Secondo la *** s.p.a., quindi, nel caso esaminato, non era in contestazione alcuna competenza di organi centrali dello Stato; ed in ogni caso, dato che l'opera interessava il solo porto di Genova, la competenza territoriale spettava al Tribunale amministrativo regionale della Liguria.

All'istanza per regolamento di competenza resisteva la Grandi Lavori *** spa; ed il ricorso per regolamento di competenza chiamato nella camera di consiglio tenutasi nell'odierna udienza, all'esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

La proposta istanza per regolamento di competenza è infondata e va respinta, dal momento che - ad avviso del collegio - competente per la risoluzione della controversia concernente il contestato appalto è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Come già rilevato nelle premesse di fatto, gli atti impugnati dalla Grandi Lavori *** spa sono stati emanati dal settore infrastrutture dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per la Lombardia e Liguria del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Si tratta, quindi, di atti provenienti da una amministrazione statale avente competenza ultra regionale per i quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le controversie sono di competenza del Tribunale amministrativo.

Né rileva la dedotta circostanza che l'appalto fosse stato indetto per conto del Porto di Genova, dal momento che l'individuazione del giudice competente, ai sensi dell'indicato art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avviene tenendo conto dell'autorità che ha emesso il provvedimento senza che abbia alcuna rilevanza l'eventuale riconducibilità degli effetti del provvedimento medesimo ad altro soggetto.

Al che va aggiunto l'ulteriore rilievo che hanno formato oggetto dell'impugnazione, sia pure in via subordinata, e come pure indicato nelle premesse di fatto, le disposizioni di cui agli artt. 64 e 91 del D.P.R. n. 554/1999, la cui contestazione, trattandosi di atti regolamentari generali, non poteva che essere dedotta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Al rispetto dell'istanza segue la condanna alle spese del ricorrente da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge la proposta istanza di regolamento di competenza dichiarando competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Condanna la parte ricorrente al risarcimento alla controparte costituita le spese processuali che liquida in Euro 2.000 (duemila euro).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 28 luglio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI DEPOSITATA IN SEGRETERIA - il...04/10/2006

<https://www.diritto.it/per-le-controversie-relative-ad-atti-emanati-da-un-atti-provenienti-da-una-amministrazione-statale-avente-competenza-ultra-regionale-la-competenza-e-del-tar-lazio-in-quanto-l-individuazione-del-giud/>